

**OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO DEI
FORNITORI DEL COMUNE DI SCANDICCI MEDIANTE OPERAZIONI DI CESSIONE PRO
SOLUTO DEI CREDITI A FAVORE DI BANCHE OD INTERMEDIARI AUTORIZZATI**

Con la presente scrittura tra

Il Comune di Scandicci (qui di seguito il “**Comune**”) con sede in Piazzale della Resistenza - Codice fiscale 00975370478 rappresentato dal.....

e la BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO con sede in Via

Codice Fiscale

rappresentata/o dal Sig.(di seguito la “**Banca/Intermediario Finanziario**”)

PREMESSO

- che è interesse delle parti il sostegno del lavoro delle imprese e dell'accesso al credito delle ditte fornitrici di beni e servizi al Comune, al fine di consentire alle stesse il superamento della crisi economica che ha coinvolto il sistema economico mondiale dalla fine del 2008;

- che in tale contesto risulta indispensabile individuare di concerto strategie a favore delle imprese, finalizzate a rendere possibile l'accesso al credito anche mediante lo strumento della cessione e la certificazione dei crediti come previsto dalla recente normativa (art.117 del d.Lgs.163/2006 “Codice degli Appalti”; art.9 comma 3-bis del D.L. n. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009 come modificato da ultimo dall'art.31 comma 1-ter del D.L.78/2010 convertito nella L.122/2010; Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009);

- che l'articolo 9 comma 3 bis del citato D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha previsto che i titolari di crediti "certi, liquidi ed esigibili", maturati nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali per somministrazioni, forniture ed appalti, potevano presentare, entro il 31 dicembre 2009, all'Amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, redatta utilizzando il modello "Allegato 1" al Decreto MEF 19/05/2009, ai fini della cessione pro soluto del medesimo a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1^o settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

- che l'articolo 1 comma 16 del Decreto Legge 30/12/2009, n.194 (decreto "mille proroghe") ha esteso a tutto il 2010 la possibilità di cui al comma precedente della premessa e successivamente tale scadenza è stata sostanzialmente rimossa dal comma 1-ter articolo 31 del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito con L. 122 del 30/7/2010;

- che la Giunta Comunale con provvedimento n. _____ del _____ ha deliberato lo schema di convenzione per il sostegno dell'accesso al credito dei fornitori del Comune, disciplinante le condizioni e le modalità operative delle operazioni di cessione di credito e relative certificazioni;

- che la presente convenzione (la “Convenzione”) si configura quindi a sostegno dell'attuale crisi economica caratterizzata da un lato dalla tensione nell'erogazione del credito e dall'altro dai vincoli di finanza pubblica (Patto di stabilità interno) sempre più stringenti, ed è diretta ad assicurare in tempi brevi la liquidità necessaria per le imprese che lavorano per il Comune;

- che il Comune, successivamente al riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. effettuato sul/sui provvedimento/i di liquidazione inviato/i dal Responsabile del procedimento, provvederà alla certificazione dei crediti nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF 19/05/2009 (modello “Allegato 2” al Decreto), riconoscendo, in caso di certificazione positiva, che trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili che saranno pagati alla Banca entro lo scadere massimo dei quindici mesi successivi alla data di notifica della cessione; restano esclusi dalla certificazione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità delle imprese fornitrici per qualsivoglia causa;

- che nel caso di perfezionamento delle cessioni ad esito della certificazione positiva rilasciata dal Comune, anche ai sensi del D.L. n. 262/2006 e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, tutti gli oneri relativi alle predette cessioni saranno a carico esclusivo delle imprese che hanno ceduto il credito, con le modalità concordate negli atti di cessione e alle condizioni economiche espresse nell'unito “Documento di Riepilogo delle Condizioni” (Allegato 2) che costituisce a tutti gli effetti parte integrante della Convenzione;

- che la Banca...../ Intermediario Finanziario ha espresso con nota in data _____ (Protocollo n. _____) la propria disponibilità ad acquistare i crediti delle imprese fornitrici del Comune che ne faranno richiesta nelle forme e con le modalità previste dal

Decreto MEF 19/05/2009, relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti del medesimo Comune, riconoscendo, nel caso di certificazione positiva, che trattasi in tal senso di crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati al termine convenuto, alle condizioni di cui al successivo articolo 2;

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La Banca/Intermediario Finanziario nell'ambito del presente accordo si rende disponibile a sottoscrivere con le imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni e lavori pubblici rientranti nelle "Spese in conto capitale" del Comune, contratti di cessione "pro soluto" di crediti - purché certificati - vantati dalle imprese fornitrici nei confronti del Comune medesimo.

Il Comune provvederà alla certificazione dei crediti secondo le modalità di cui al successivo articolo 2).

Sono esclusi dalla presente Convenzione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa.

ARTICOLO 2: CONDIZIONI E MODALITA'

Le imprese titolari di crediti nei confronti del Comune, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, potranno richiedere alla Banca/Intermediario Finanziario la cessione pro soluto del credito sorto; la Banca/Intermediario Finanziario si riserva comunque di non accettare la richiesta nelle ipotesi di ritenuta inammissibilità da segnalare prontamente al Comune. A tal fine, il creditore potrà presentare al Comune – Ufficio Ragioneria -, istanza di certificazione con le modalità e le caratteristiche indicate nel citato Decreto MEF 19/05/2009. L'istanza dovrà essere inviata per conoscenza al Responsabile Unico di Procedimento della fornitura o del lavoro dalla/dal quale è maturato il credito. Le verifiche da parte dell'Ufficio Ragioneria del Comune verranno effettuate a seguito del riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 sul/sui provvedimento/i di liquidazione inviato/i all'Ufficio Ragioneria stesso da parte del medesimo Responsabile Unico del Procedimento. Effettuate le verifiche previste dalla norma vigente, il Dirigente dei Servizi Finanziari, o suo delegato, certificherà entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza se il credito è "certo, liquido ed esigibile" ai sensi del citato Decreto MEF 19/05/2009 e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, (anche sulla base della dichiarazione di regolarità contributiva attestata dal Responsabile del Procedimento nel provvedimento di liquidazione), ovvero l'insussistenza parziale o totale nonché l'inesigibilità anch'essa parziale o totale dei crediti.

Resta inteso che il Comune procederà alla certificazione unicamente dei crediti in linea capitale, IVA compresa, riportati in fattura, restando pertanto escluse tutte le eventuali ulteriori voci attinenti, ad esempio, a interessi passivi maturati per ritardato pagamento e qualsiasi altro onere o rivalsa di costi da parte delle imprese fornitrici nei confronti del Comune.

Nel caso di certificazione positiva, contenente anche l'indicazione della data massima entro cui il Comune effettuerà il pagamento alla Banca/Intermediario Finanziario (che non può superare i 15 mesi dalla data della certificazione del credito), il creditore provvederà a trasmetterla alla Banca/Intermediario Finanziario al fine del perfezionamento dell'operazione di cessione.

Si precisa in ogni caso che la cessione del credito dovrà avvenire nel rispetto e secondo le forme previste dall'articolo 117 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.163, e si dovrà pertanto procedere a formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, da notificarsi al Responsabile Unico del Procedimento del Comune (competente in relazione alla fornitura o al lavoro svolto, nelle forme previste dalla legge), che provvederà ad accettare espressamente la cessione, anche ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 ed in particolare ai fini della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29, inviando alla Banca/Intermediario Finanziario cessionario una accettazione esplicita redatta secondo lo schema allegato alla presente Convenzione (Allegato 1).

La cessione del credito avverrà con le modalità concordate negli atti di cessione e gli oneri relativi alla cessione saranno a carico dell'impresa cedente. In particolare, lo sconto applicato dalla Banca/Intermediario Finanziario al valore nominale del credito certificato, è calcolato con riferimento alla data di scadenza indicata sulla certificazione per il pagamento:

- qualora tale data sia compresa entro un periodo inferiore o uguale a sei mesi, ad un tasso composto dal parametro Euribor 3 mesi base 360, rilevato sul sole 24 Ore del secondo giorno

lavorativo antecedente la data di stipula della cessione, maggiorato di uno spread compreso tra il _____% e il _____% su base annua, oltre ad una commissione fissa del _____%;

- qualora tale data sia superiore a sei e inferiore o uguale a dodici mesi, ad un tasso composto dal parametro Euribor 6 mesi base 360, rilevato sul sole 24 Ore del secondo giorno lavorativo antecedente la data di stipula della cessione, maggiorato di uno spread compreso tra il _____% e il _____% su base annua, oltre ad una commissione fissa del _____%.

- qualora tale data sia superiore a dodici mesi e inferiore o uguale a quindici mesi, ad un tasso composto dal parametro Euribor 12 mesi base 360, rilevato sul sole 24 Ore del secondo giorno lavorativo antecedente la data di stipula della cessione, maggiorato di uno spread compreso tra il _____% e il _____% su base annua, oltre ad una commissione fissa del _____%.

Sono fatte salve pattuizioni migliori concordate direttamente con le imprese fornitrici dalla Banca/Intermediario Finanziario.

Le spese di istruttoria a carico dell'impresa cedente non sono previste; restano in ogni caso a carico dell'impresa gli eventuali oneri accessori quali spese notarili, di notifica, ecc.

Dette condizioni economiche sono da intendersi applicate dalla Banca/Intermediario Finanziario con riferimento al termine ultimo per il pagamento indicato nella certificazione, indipendentemente dalla data di effettivo pagamento da parte del Comune, pertanto alle imprese cedenti non è attribuita alcuna facoltà di rivalsa sul Comune, né tantomeno sulla Banca/ Intermediario Finanziario, in ragione di eventuale anticipato pagamento da parte del Comune rispetto al termine predetto.

Parimenti nulla avrà a pretendere la Banca/ Intermediario Finanziario nei confronti delle imprese cedenti in caso di ritardato pagamento da parte del Comune in quanto, come previsto dalla presente Convenzione, gli interessi di ritardato pagamento saranno a carico dell'Ente. Nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza massima indicata nella certificazione, fermo restando in tal caso la facoltà della Banca di procedere alla risoluzione della convenzione, il Comune riconoscerà alla Banca interessi moratori nella misura di Euribor 1 mese (Act/360) rilevato sul Sole 24 Ore il primo giorno lavorativo di ogni mese, maggiorato di uno spread del 2% su base annua, da versarsi mensilmente in via posticipata, calcolati a partire dal giorno successivo alla predetta data di scadenza.

La Banca/Intermediario Finanziario, relativamente ai crediti certificati, non intraprenderà nei confronti del Comune, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione alcuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n.145/2000 e relativi decreti attuativi.

Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico del Comune nei confronti della Banca/Intermediario Finanziario cessionaria/o fino alla scadenza indicata nella certificazione.

ARTICOLO 3: DURATA E RECESSO

La presente Convenzione ha durata fino al 31/12/2011 e scadrà automaticamente a tale data, salvo la facoltà di rinnovo mediante formale accordo tra le parti. Restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente convenzione. Le parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza della Convenzione con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso, la convenzione cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30° giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione assunte fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione.

ARTICOLO 4: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che, ove il Comune non proceda al pagamento di quanto dovuto entro la scadenza indicata nella certificazione, la Banca avrà facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile. La risoluzione della Convenzione non spiegherà effetti sull'efficacia delle cessioni di credito per le quali il Comune abbia già rilasciato le relative certificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto, li

Per il Comune di Scandicci

.....

Per la Banca /Intermediario Finanziario

.....

Allegati:

1 – Modello di accettazione

2 – Documento riepilogativo delle condizioni economiche

Allegato 1 alla convenzione

Modello di accettazione*(da redigere su carta intestata del Comune)*

Luogo, [data]

Protocollo n. [*]

Alla Banca

Al Cedente.....

Oggetto: accettazione cessione dei crediti certificati.

Gentili Signori,

con riferimento alla cessione dei crediti certificati avvenuta in data, per un importo complessivo di €, con atto rogato dal notaio, notificata alla scrivente amministrazione tramite ufficiale giudiziario in data, intervenuta tra (in qualità di "**Cedente**") e la Banca (in qualità di "**Cessionaria**"), la presente Amministrazione, anche ai sensi della Convenzione approvata dalla Giunta Comunale in data e sottoscritta dalla stessa Banca, accetta e riconosce la suddetta cessione come valida ed opponibile ad essa stessa, ed in particolare Vi conferma che:

1) non esistono alla data odierna situazioni di inadempienza della Cedente ai sensi dell'articolo 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 2, comma 9 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai sensi del regolamento di esecuzione Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008 n. 40, ai sensi della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2008, n. 22 e, soprattutto della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29;

2) accetta puramente e semplicemente la cessione notificata come sopra indicata, anche ai sensi dell'articolo 1248 primo comma del codice civile;

3) il pagamento dei suddetti crediti certificati avverrà entro il

.....

(firma

(allegato 2 alla Convenzione)
DOCUMENTO DI RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI APPLICABILI AI FORNITORI PER LE
CESSIONI DI CREDITO

Plafond di credito concesso	Da definire oppure Euro [•].
Forma tecnica dell'operazione	Cessione di credito pro soluto definitiva.
Presupposti della Cessione	Certificazione attestante che il credito è certo, liquido ed esigibile, rilasciata dai Servizi Finanziari del Comune.
Durata condizioni proposte	Fino al 31/12/2011, salvo rinnovo sino al 31/12/2012.
Ammontare del credito oggetto di cessione	Fino al 100% dell'importo del credito certificato, per importi maggiori o uguali a Euro 15.000,00 per Cedente.
Corrispettivo della Cessione/ Tasso Debitore	<p>Il Corrispettivo della cessione sarà pari al valore nominale del credito certificato, ridotto di uno sconto che è calcolato con riferimento alla data di scadenza indicata sulla certificazione per il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora tale data sia compresa entro un periodo inferiore o uguale a sei mesi, ad un tasso composto dal parametro Euribor 3 mesi base 360, rilevato sul sole 24 Ore del secondo giorno lavorativo antecedente la data di stipula della cessione, maggiorato di uno spread compreso tra il []% e il []% su base annua, oltre ad una commissione fissa del []%; - qualora tale data sia superiore a sei e inferiore o uguale a dodici mesi, ad un tasso composto dal parametro Euribor 6 mesi base 360, rilevato sul sole 24 Ore del secondo giorno lavorativo antecedente la data di stipula della cessione, maggiorato di uno spread compreso tra il []% e il []% su base annua, oltre ad una commissione fissa del []%. - qualora tale data sia superiore a dodici mesi e inferiore o uguale a quindici mesi, ad un tasso composto dal parametro Euribor 12 mesi base 360, rilevato sul sole 24 Ore del secondo giorno lavorativo antecedente la data di stipula della cessione, maggiorato di uno spread compreso tra il []% e il []% su base annua, oltre ad una commissione fissa del []%. <p>Sono fatte salve condizioni migliorative concordabili dal creditore direttamente con la banca.</p>
Tasso di interesse a carico del Comune in caso di ritardato pagamento oltre la scadenza indicata nell'Accettazione	Euribor 1 mese/360 maggiorato di uno spread del 2 % su base annua.
Cessione da formalizzare mediante	Atto pubblico/scrittura privata autenticata, a mezzo esclusivamente di Notaio, da notificarsi all'Ente.
Referente presso la Banca	[nome gestore – tel – mail]

la Banca

.....